

Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Titolo I

Finalità e organizzazione

Art. 1 – Natura giuridica e articolazione

1. Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito denominato CREA, Ente nazionale di ricerca e sperimentazione, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e s.m.i., così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e dell'economia agraria.
2. Il CREA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito denominato MIPAAF. Il CREA è inserito nella tabella A allegata alla Legge n. 720/1984, e s.m.i.
3. Il CREA è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
4. Il CREA persegue le proprie finalità attraverso un numero non superiore a dodici di Strutture scientifiche, denominate "Centri di ricerca", che, in un quadro di programmazione generale dell'attività, operano in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del presente Statuto e dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento.
5. Il CREA fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi del decreto legislativo n° 322/89.

Art. 2 – Finalità e attività istituzionali

1. 1. Nell'ambito dei settori di competenza di cui all'art. 1 comma 1, il CREA promuove ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare la profittabilità e la competitività delle attività agricole e agroalimentari in una cornice di sostenibilità e salubrità delle produzioni. Nel perseguimento delle predette finalità, e sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il CREA:
 - a) favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome, le Università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;
 - b) sostiene azioni di ricerca sulla tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;
 - c) fornisce supporto tecnico-scientifico e consulenza ad organismi internazionali, alle istituzioni della Unione Europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti territoriali;
 - d) svolge i compiti previsti dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), indagine campionaria annuale istituita dall'Unione Europea nel 1965 con il Reg. CEE 79/65 e aggiornata con il Reg. CE 1217/2009;
-

- e) fornisce al Ministro un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;
 - f) fornisce, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;
 - g) svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;
 - h) svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
 - i) favorisce la divulgazione scientifica e l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
 - j) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale;
 - k) promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;
 - l) promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
 - m) favorisce la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
 - n) contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali.
4. Il CREA, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito delle stesse, può inoltre fornire servizi e attività, anche in ambito formativo, in favore di soggetti pubblici e privati, anche in regime di diritto privato. Per il conseguimento delle medesime finalità e nell'ambito dei medesimi limiti, il CREA può partecipare o costituire consorzi e fondazioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 3 – Organi

1. Sono organi del CREA:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Consiglio scientifico;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
 2. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, può essere sciolto il Consiglio di Amministrazione e nominato un Commissario Straordinario, con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, per un periodo non superiore ad un anno.
 3. Le modalità di funzionamento degli Organi sono definite dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
-

Art. 4 – Presidente

1. Il Presidente è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale nei campi di ricerca del CREA, con una pluriennale esperienza ai vertici di centri o strutture di ricerca anche universitari e con una documentata conoscenza, di alto livello del sistema della ricerca italiana e internazionale, ed è nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo n. 5 giugno 1998, n. 204.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali.
3. Il Presidente, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Scientifico, predisponendo, sentito il Direttore Generale, l'ordine del giorno;
 - b) sovrintende all'andamento dell'Ente assicurandone l'unità di indirizzo nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
 - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, la individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e i programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;
 - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio e di conto consuntivo e il provvedimento di assestamento sulla base di quanto proposto dal Direttore Generale;
 - e) assicura al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale;
 - f) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Scientifico;
 - g) stipula gli accordi quadro e i protocolli di intesa, nonché gli atti finalizzati alla costituzione di Associazioni temporanee e altri atti di competenza del Rappresentante Legale nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2.
4. Il Presidente dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta. Il relativo compenso è determinato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
5. Il Presidente nomina, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, il vicepresidente che lo sostituisce in ogni suo compito in caso di sua assenza o di suo impedimento.
6. Il Presidente nomina il Direttore Generale su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.
7. Per motivi di urgenza il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Gli atti medesimi sono portati a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro la prima riunione successiva alla loro adozione e comunque nel termine di 90 giorni.
8. Il Presidente nomina un segretario del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico scelti tra i dipendenti di ruolo dell'Ente inquadrati in idoneo profilo professionale, con incarico di verbalizzazione delle sedute dei Consigli. Gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Alle
-

sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore Generale. Alle riunioni del Consiglio assistono il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 259/1958 e i componenti del Collegio dei Revisori.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto degli obiettivi definiti dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, su proposta del Presidente:

- a) delibera, su proposta del Direttore Generale, la dotazione organica e il Piano triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e all'art. 15 dello Statuto in coerenza con il Piano triennale di attività di cui all'art. 10 dello Statuto;
- b) delibera la individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e i programmi da realizzare approvando i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;
- c) delibera, sentito il Direttore Generale, il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali individuati dal Consiglio Scientifico;
- d) delibera, su proposta del Direttore Generale, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, e il provvedimento di assestamento;
- e) delibera in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzi, associazioni e fondazioni;
- f) adotta, sentito il Direttore Generale, gli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare;
- g) delibera lo Statuto, i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e contabilità e le relative modifiche.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Decreto Legislativo n. 454/1999. Il compenso dei componenti del Consiglio è determinato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6 – Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente dell'Ente che lo presiede e da 12 esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca dell'Ente nominati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali garantendo che almeno un terzo siano espressione elettiva delle 12 strutture di ricerca nell'ambito dei Ricercatori e tecnologi dell'Ente. Cinque membri sono scelti dal Ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza rappresentative delle macro-aree di ricerca del CREA. Tre membri sono scelti dal Ministro in rappresentanza delle imprese o delle associazioni imprenditoriali.

2. Alle sedute del Consiglio Scientifico partecipa, con funzioni consultive, il Direttore Generale.

3. Il Consiglio Scientifico è l'organo di coordinamento e di indirizzo scientifico del CREA e sovrintende all'elaborazione del Piano triennale da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo n. 454/99 e tenuto conto degli indirizzi definiti dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

4. Il Consiglio scientifico esprime pareri in ordine alla riorganizzazione della rete scientifica, alla soppressione, aggregazione e costituzione di Strutture di ricerca e ai criteri per il reclutamento dei Direttori delle strutture e dei Ricercatori e Tecnologi.

5. Il Consiglio Scientifico dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Decreto Legislativo n. 454/1999. I compensi sono determinati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 7 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, iscritti nel registro dei revisori legali. Un membro effettivo che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. I membri supplenti subentrano in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo.

2. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile e all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 123/2011.

3. I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Alle riunioni del Collegio dei Revisori assiste il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 259/1958.

5. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Decreto Legislativo 454/1999. Il compenso dei componenti effettivi è determinato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 8 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione; è scelto, a seguito di procedura comparativa, tra persone di elevata qualificazione e comprovata esperienza gestionale e amministrativa nel settore della ricerca pubblica e con documentata esperienza della normativa di riferimento che abbiano maturato esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse.

2. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, il Direttore Generale è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il Direttore Generale, quale responsabile della gestione dell'Ente, sovrintende all'attività di tutti gli uffici e ne cura l'organizzazione e la gestione, assicurando sia il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'Ente, anche diffuse a livello territoriale, sia l'unità di indirizzo operativo e amministrativo. Il Direttore Generale, in particolare:

- a) redige le proposte di Bilancio preventivo e consuntivo e del provvedimento di assestamento;
 - b) assicura il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo di indirizzo politico amministrativo ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, provvedendo a sua volta all'individuazione degli obiettivi e dei programmi la cui realizzazione è affidata ai dirigenti dell'Ente;
 - c) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti che ritiene necessari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - d) cura le relazioni con le Organizzazioni Sindacali;
 - e) stipula i contratti e le convenzioni;
-

- f) provvede in ordine alle variazioni di bilancio corrispondenti a nuove entrate con vincolo di destinazione;
 - g) assicura la valorizzazione del patrimonio sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) attende agli altri compiti attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo n. 454/1999;
 - i) adotta, in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa, anche sotto i profili della sicurezza, della economicità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali dell'Ente, informandone i relativi organi per le ratifiche di rispettiva competenza;
4. Il compenso del Direttore Generale è determinato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 9 – Sistemi di controllo interno

1. Il CREA si dota di strumenti e strutture idonee a:
 - a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
 - c) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - d) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni e integrazioni, il CREA si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance per lo svolgimento dei compiti ivi previsti. L'Organismo indipendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri individuati dal citato decreto legislativo.

Art. 10 – Piano triennale di attività

1. Il Consiglio Scientifico sovrintende all'elaborazione del Piano triennale di attività, di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 454/1999.
 2. Il Piano è predisposto, sulla base degli obiettivi definiti dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e tenuto conto dei programmi di ricerca nazionali e dell'Unione Europea, delle esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni e Province Autonome e della necessità di accrescimento delle competenze interne all'Ente e comprende un documento di visione strategica decennale.
 3. Il Piano triennale e i suoi aggiornamenti annuali, approvati dal Consiglio Scientifico sono adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
 4. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della compatibilità finanziaria, delibera il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali che sono trasmessi dal Presidente, ai fini dell'approvazione, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 5. Il Piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione senza che siano pervenute osservazioni da parte del Ministro.
-

Art. 11 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio del CREA è costituito dal patrimonio degli Istituti e Strutture in esso confluiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 454/1999 e successive modificazioni e integrazioni, dell'art. 12 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 e dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le entrate del CREA sono costituite da:

- a. il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Statuto e per le spese del personale;
- b. il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 204/1998 e s.m.i.;
- c. i corrispettivi riscossi e i contributi acquisiti per le attività di ricerca, di formazione e di consulenza svolte a favore di, o in collaborazione con, soggetti pubblici e privati;
- d. le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o da altre amministrazioni pubbliche;
- e. le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- f. le sovvenzioni per la ricerca concesse dall'Unione Europea;
- g. i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e uso di titoli di proprietà industriale ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dalle Strutture di ricerca;
- h. i proventi derivanti dall'attività di certificazione delle sementi e registrazione delle varietà vegetali;
- i. ogni altro introito.

3. L'applicazione di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 454/1999 è demandata ai Regolamenti di cui al successivo art. 14.

Art. 12 – Bilanci

1. Entro il 10 novembre di ogni anno il Direttore Generale predispone il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo, elaborato sulla base delle indicazioni del Piano triennale di attività e dei conti preventivi delle singole Strutture, accompagnato da specifica relazione, e lo trasmette al Presidente, per gli adempimenti del Consiglio di Amministrazione, e al Collegio dei Revisori. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il Collegio dei Revisori provvede, con apposita Relazione, ad attestare la conformità del Bilancio preventivo alle disposizioni normative e regolamentari.

2. Entro il 30 novembre il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Presidente, il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo, e i relativi allegati, costituiti dalla Relazione tecnica predisposta dal Direttore Generale e dalla Relazione di conformità resa dal Collegio dei Revisori. Entro la stessa data il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente predisposto dal Direttore Generale, previa acquisizione della Relazione illustrativa predisposta dal Collegio dei Revisori, in merito alla regolarità e alla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili.

4. Il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo, con le relative Relazioni illustrative, sono trasmessi per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Conto consuntivo viene contestualmente rimesso alla Corte dei Conti.

Art. 13 – Regolamenti

1. I Regolamenti del CREA sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. I Regolamenti sono ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a. rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo e attività di gestione;
 - b. snellezza e semplificazione dei procedimenti;
 - c. massima funzionalità del CREA rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - d. collegamento dell'attività dell'Amministrazione centrale e delle Strutture di ricerca;
 - e. promozione della comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;
 - f. adeguata autonomia e responsabilità delle Strutture di ricerca;
 - g. garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 419/1999, con i Regolamenti sono determinati gli uffici di livello dirigenziale generale previsti nel numero massimo di due, il numero degli uffici dirigenziali non generali e i criteri generali di organizzazione dell'Ente.
3. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina l'organizzazione dell'avvocatura dell'Ente che si avvale di dipendenti in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 3 del Regio Decreto-legge n. 1578/1933, e dell'art. 15 della Legge n. 70/1975.
4. Analogamente può essere istituito un Ufficio tecnico di natura non dirigenziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e seguenti del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Art. 14 – Ruolo organico

1. La dotazione organica del CREA è deliberata, su proposta del Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Scientifico, con riferimento ai profili del personale tecnico e scientifico, in base ai profili stabiliti dalla disciplina fissata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati ai sensi del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con la dotazione organica vengono stabilite le esigenze complessive di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali del CREA in coerenza con il Piano triennale di attività. La dotazione organica può essere ridefinita periodicamente in relazione alle esigenze evidenziate dal Piano triennale di attività, nonché a seguito della riorganizzazione delle Strutture di ricerca, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Direttore Generale, il Piano triennale del fabbisogno di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Art. 15 – Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del CREA è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, anche con riguardo a quanto disposto dall'art. 69, comma 11, del Decreto medesimo, dall'art. 15,
-

comma 1, dall'art. 26, comma 4 e dall'art. 38 della Legge n. 70/1975, nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto ricerca.

2. Per il personale dipendente che, nell'ambito delle attività istituzionali, svolge funzioni che richiedono l'iscrizione agli albi professionali o comunque l'abilitazione all'esercizio della professione, e si assume una personale responsabilità, la gestione del rapporto di lavoro, per quanto attiene alle funzioni specifiche e ad emolumenti aggiuntivi previsti dalle leggi vigenti in materia, è disciplinato con apposito provvedimento del Direttore Generale previa consultazione sindacale.

3. Il CREA garantisce la gestione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica già in essere presso gli enti di sua costituzione fino all'adozione di apposite tabelle di equiparazione.

4. Il CREA può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58, comma 7-bis del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con legge n. 98 del 9 agosto 2013, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali, a carattere saltuario o connesse alle esigenze delle aziende zootecniche.

Art. 16 – Atti deliberativi soggetti all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:

- a) Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali;
- b) le proposte di modifica al presente Statuto;
- c) il regolamento di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità;
- d) il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo;
- e) il Piano triennale di attività e i suoi aggiornamenti annuali;

Titolo II

Disposizioni concernenti le strutture scientifiche e tecnologiche

Art. 17 – Strutture di ricerca

1. Le Strutture di ricerca del CREA sono definite dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Scientifico, nell'ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali con il procedimento di cui all'art. 7, comma 5 del Decreto Legislativo n. 454/1999 e con le integrazioni e le modifiche previste dal successivo art. 19.

2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento delle Strutture di ricerca sono definite nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA.

3. Nelle Strutture di ricerca si svolge l'attività di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione, di trasferimento di conoscenze e innovazione del CREA, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'Ente, garantendo la libertà scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano nel rispetto delle regole dell'ente e dell'aderenza alle finalità di cui all'articolo 2 dello Statuto, nonché delle esigenze di supervisione, orientamento e gestione, così come definite dalla normativa vigente e dalla Carta Europea dei Ricercatori.

4. Nelle Strutture di ricerca opera personale di ricerca, tecnico e amministrativo dipendente dal CREA e altro personale che partecipa alle attività delle Strutture, secondo

le modalità indicate nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, proveniente dalle università, dagli enti di ricerca, nonché da altri enti pubblici e privati.

5. Il Direttore della Struttura di ricerca è scelto sulla base di procedura selettiva comparativa. La selezione avviene sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, integrata da un colloquio. Il Direttore dura in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il relativo compenso è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo criteri definiti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

6. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione, quali risultanti dal Bilancio preventivo dell'Ente, i Direttori delle Strutture di ricerca di cui al comma precedente, hanno i poteri di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 454/1999 e successive modificazioni e integrazioni. Il limite massimo di spesa, di cui al richiamato art. 5, comma 2, e alle successive modificazioni e integrazioni, è aggiornabile periodicamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

7. Nell'ambito delle Strutture di ricerca sono istituiti i Comitati scientifici che definiscono le strategie di ricerca di competenza della Struttura. Le modalità di funzionamento e le competenze degli stessi sono definite nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

8. La partecipazione ai Comitati è a titolo gratuito.

Art. 18 – Costituzione e aggregazione delle Strutture di ricerca

1. In relazione allo sviluppo degli scenari, delle esigenze e delle opportunità della ricerca scientifica e tecnologica nei settori di competenza dell'Ente in ambito nazionale, europeo e internazionale, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nell'ambito del Piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, sentito il Consiglio Scientifico, la soppressione o aggregazione di Strutture di ricerca esistenti, verificata la compatibilità finanziaria, secondo le modalità indicate nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA.

Art. 19 – Aziende

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali il CREA si avvale di proprie aziende la cui gestione, ispirata al principio della ottimizzazione dei costi, e attribuzione alle singole Strutture è disciplinata da apposito Regolamento, sentito il Consiglio Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 454/1999 e successive modificazioni e integrazioni e, in difetto, le disposizioni normative vigenti.

2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino alla approvazione dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità, di altri Regolamenti e Disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti e Provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, qualora non in contrasto con il presente Statuto.

3. Attesa l'esigenza, nella fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore ai 4 anni, del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle

articolazioni territoriali, di garantire il coordinamento tra gli indirizzi definiti dal Consiglio scientifico e i 12 centri di ricerca dell'ente, anche al fine di favorire scambi di conoscenze e sinergie, è istituita una struttura centrale di raccordo con i centri di ricerca. Le modalità di selezione nonché di determinazione del compenso del responsabile sono le medesime individuate per i Direttori dei centri di cui all'art. 17, comma 5 del presente Statuto.

4. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Consiglio.

BOLLA